



**Comune di Primaluna**  
Provincia di Lecco

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 76 in data 11-06-2020**

**Oggetto:** RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI A SEGUITO DEL D.L. N. 124/2019, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 157/2019 E LA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), COMMA 552

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 13:00, nella sede comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ARTUSI MAURO	Presidente		X
ACQUISTAPACE SANTI	Vice Sindaco	X	
PAROLI CLAUDIA	Assessore	X	
Presenti – Assenti		2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MARIA GRAZIA PADRONAGGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANTI ACQUISTAPACE – nella sua qualità di ViceSindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Prima della lettura del presente punto il Sindaco si assenta

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

*1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

*... omissionis ...*

*8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilità per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;*

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

*"7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.";*

RICHIAMATO l'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019 (Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia) che testualmente recita:

*1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:*

*"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e' incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".*

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), comma 552 – “Salvaguardia aggiornamento indennità dei sindaci”, con la quale si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali applicati ai sensi dell’articolo 82 del TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente applicati. Resta fermo il divieto di applicare un nuovo aggiornamento dopo l’entrata in vigore della norma che ha abrogato la previsione;

VERIFICATO che attualmente gli importi relativi all’attribuzione delle indennità sono regolate del D.M- 119/2000 i cui valori sono stati oggetto di riduzione del 10% per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005;

ACCERTATO che il taglio è “strutturale secondo la delibera 15 aprile 2016, n. 79/2016/PAR della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la pronuncia n. 1 del 12 gennaio 2012 le sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che il taglio operato dall’articolo 1, comma 54, della legge finanziaria 2006, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, è “strutturale”, aente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006; tale interpretazione è peraltro condivisa sia dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, sia dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia e delle finanze;

RICHIAMATA altresì la deliberazione Corte dei conti, sez. Autonomie, 6 ottobre 2014, n. SEZAUT/24/2014/QMIG;

RILEVATO che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 136 della legge n. 56/2014, con delibera di C.C. n. 30 del 07/06/2019 si è provveduto alla verifica dell’invarianza della spesa in materia di status degli amministratori di questo Ente, confermando gli importi già deliberati con Delibera di GC n. 63 del 09/06/2014 e delibera di GC n. 76 del 13/06/2019 negli importi sotto riportati:

TITOLARE DELL'INDENNITA'	INDENNITA' LORDA MENSILE RISULTANTE
Indennità di carica Comuni fino a 3.000 abitanti €. 1.446,08 - 10% riduzione L. 266/05	€ 1.301,48
SINDACO – LAVORATORE DIPENDENTE	€ 650,74
VICE SINDACO NON DIPENDENTE	€ 260,30
ASSESSORE – LAVORATORE DIPENDENTE	€ 97,61
GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	€ 12,20

RITENUTO pertanto sulla base delle nuove disposizioni di legge intervenute, di dover procedere alla rideterminazione della indennità di funzione, nelle more dell’emanazione del D.M. previsto dal sopraindicato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l’indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, applicando l’85% dell’importo previsto per i Sindaci dei Comuni di fascia demografica fino a 5.000 abitanti quantificato in €. 1.843,75;

DATO ATTO che, come stabilito dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia (Deliberazione n. 67/2020), l’aumento si applica solo ai sindaci e tale nuova indennità di carica ha decorrenza dalla data di esecutività della presente Deliberazione e che da tale data decorrerà anche il contributo statale a concorso della copertura del maggiore onere sostenuto dal Comune per l’incremento stabilito;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014;

RITENUTO pertanto di dovere rideterminare la misura delle indennità di funzione del Sindaco in applicazione delle nuove norme prima richiamate;

ACCERTATO che l'importo base spettante al Sindaco in carica di questo Ente (abitanti n. 2267 al 31.12.2019) può essere determinato fino all'85% della indennità di carica spettante ai Sindaci di fascia con popolazione sino a 5.000 abitanti determinato in €. 2.169,12;

ACCERTATO che nello specifico lo stesso viene quantificato in €. 1.843,75 (€. 2.169,12 x 85%), a cui applicarsi la riduzione del 10% per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005, complessivamente €. 1.659,38 quale indennità di base;

ATTESO che ai fini della rideterminazione dell'indennità di carica che il Sindaco è lavoratore dipendente, pertanto la misura dell'indennità di carica spettante trova applicazione nella misura del 50 % (€ 829,69 per il Sindaco lavoratore dipendente);

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI FISSARE, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile del sindaco in € 1.659,38=;

3. DI DARE ATTO che tale indennità viene attribuita nella misura del 50% in quanto il Sindaco pro-tempore attualmente in carica risulta lavoratore dipendente (€ 829,69=).

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

4. DI DEMANDARE al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari.
5. DI DARE ATTO che gli importi relativi all'aumento dell'indennità di carica quale maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento della stessa previsto dalle nuove disposizioni di legge intervenute, vengono sostenuti da parte del Ministero a titolo di concorso alla copertura con l' istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. DI DARE ATTO che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali ad eccezione degli aumenti intervenuti a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
9. DI COMUNICARE ai Capigruppo Consiliari l'adozione della presente Deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.
10. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di attuare quanto deliberato.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*SANTI ACQUISTAPACE*

IL SEGRETARIO  
*MARIA GRAZIA PADRONAGGIO*

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO  
*MARIA GRAZIA PADRONAGGIO*



**Comune di Primaluna**  
Provincia di Lecco

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI A  
SEGUITO DEL D.L. N. 124/2019, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 157/2019 E LA LEGGE  
N. 160 DEL 27.12.2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), COMMA 552**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 11-06-2020

**Il Responsabile del Servizio**  
*MASCHERI ROBERTA*

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



**Comune di Primaluna**  
Provincia di Lecco

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI A  
SEGUITO DEL D.L. N. 124/2019, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 157/2019 E LA LEGGE  
N. 160 DEL 27.12.2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), COMMA 552**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E**

(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile, copertura finanziaria, compatibilità monetaria e mantenimento degli equilibri finanziari.

Addì, 11-06-2020

**Il Responsabile del Servizio**  
*MASCHERI ROBERTA*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



**Comune di Primaluna**  
Provincia di Lecco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Deliberazione di Giunta comunale N° 76 del 11-06-2020, avente ad oggetto RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI A SEGUITO DEL D.L. N. 124/2019, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 157/2019 E LA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), COMMA 552, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 18-06-2020 al 03-07-2020 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Si da atto che del presente verbale viene data oggi comunicazione ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 Testo Unico Enti Locali.

Primaluna, 18-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PADRONAGGIO MARIA GRAZIA